

## VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Considerato che il c.7 dell'art.14 del D.P.R. n.122/2009 prevede che *"...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.

Considerato che lo stesso articolo, come anche ribadito dalla Circolare n.20 del 04/03/2011, prevede che *"le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite - dei tre quarti del monte ore annuale. - Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Le deroghe previste sono per le assenze dovute a:

- 1- per malattia pari o superiore a cinque giorni, con l'obbligo di presentazione del certificato medico al rientro a scuola e non alla fine dell'anno scolastico. Dal certificato medico si deve evincere che l'assenza è dovuta a patologia.
  - Ricoveri ospedalieri e periodi post-ricovero certificati.
  - Patologie gravi e croniche.
  - Gravi motivi familiari riguardanti parenti e affini entro il II grado.
  - Obblighi di presenza di fronte ad autorità giudiziaria.
  - Partecipazione a concorsi ed esami.
  - Partecipazione a gare e/o selezioni sportive di campionati riconosciuti ed attività di studio presso istituti accreditati.
  - Partecipazione alle attività della Consulta Provinciale Studentesca e degli Organi Collegiali di Istituto, anche in fase pre-elettorale.
  - Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
  - **Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (nota protocollo 22190 del 29/10/2019 a integrazione della circolare ministeriale del 04/03/ 2011 n.20)**

Il Collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della circolare medesima, se:

- il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
- tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il monte orario consentito per procedere alla valutazione degli alunni è riportato nel quadro sinottico (**TAB. A**)

**TAB. A**

CLASSI	L.S.U. /L.S.U. OPZ. EC. SOC.			L.S./ L. S. OPZ. SCIENZE APPLICATE		
	SETTIMANE (A)	ORE LEZIONI SETTIMANALI (B)	LIMITE ASSENZE ORE (A) x (B) : 4	SETTIMANE (A)	ORE LEZIONI SETTIMANALI (B)	LIMITE ASSENZE ORE (A) x(B) : 4
I	3 3	2 7	222	33	2 7	222
II	3 3	2 7	222	33	2 7	222
III	3 3	3 0	247	33	3 0	247
IV	3 3	3 0	247	33	3 0	247
V	3 3	3 0	247	33	3 0	247

- In caso di alunne in stato di gravidanza il numero delle ore di assenza consentite viene incrementato del 15%
- In caso di alunni che non frequentino la scuola nelle ore di insegnamento di religione cattolica (se coincidenti con la prima o ultima ora di lezione), il numero di ore di lezioni settimanali andrà decurtata di una unità oraria con la conseguente proporzionale riduzione del limite di ore di assenza, nello specifico:

Limite ore settimanali classi I e II : 215 Limite ore settimanali classi III, IV e V : 239